

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

(GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 163/94 del Consiglio del 24 gennaio 1994	L 24	2	29.1.1994

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 111 del 30.4.1994, pag. 115 (163/94)



REGOLAMENTO (CEE) N. 386/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁴⁾, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

considerando che, nella sua relazione speciale sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione ⁽⁵⁾, nonché nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1987 ⁽⁶⁾, la Corte dei conti ha rilevato carenze in alcuni Stati membri per quanto riguarda il controllo del versamento delle restituzioni o di altri importi accordati al momento dell'esportazione;

considerando che la forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina elementi sia del controllo fisico al momento dell'esportazione sia del controllo contabile;

considerando che, ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure prese dagli Stati membri, appare necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo comunitario;

considerando che tale sistema di controllo deve essere basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell'esportazione, comprese le merci esportate nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall'organismo pagatore; che inoltre i controlli contabili che i servizi competenti devono effettuare a posteriori presso le imprese interessate sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle restituzioni agricole nell'ambito del bilancio comunitario, il numero dei controlli fisici, compresi i ricorsi a laboratori di analisi, deve essere aumentato,

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 144.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 215 del 26. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 316 del 12. 12. 1988, pag. 68.

⁽⁷⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di qualsiasi altro importo connesso alle operazioni di esportazione.
2. Ai fini del presente regolamento, per «merci» si intendono i prodotti che beneficiano degli importi di cui al paragrafo 1 in virtù delle disposizioni comunitarie adottate nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 2

Gli Stati membri effettuano:

- a) il controllo fisico delle merci in conformità dell'articolo 3 al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione, e

▼M1**▼C1**

- b) il controllo fisico di sostituzione in conformità dell'articolo 3 bis, e

▼B

- **M1** ► **C1** c) ◀ ◀ il controllo documentale della pratica relativa alla domanda di pagamento in conformità dell'articolo 4.

Articolo 3

1. Fatte salve eventuali disposizioni speciali che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico di cui all'articolo 2, lettera a), deve:

- a) essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso;
- b) riguardare, in ogni caso, almeno una selezione rappresentativa del 5 % delle dichiarazioni di esportazione oggetto di una domanda in vista della concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

▼M1

2. Conformemente alle modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6, la percentuale prevista al paragrafo 1, lettera b) è applicabile per:

- ufficio doganale,
- anno di calendario e
- settore di prodotti.

Tuttavia, la percentuale del 5 % per settori di prodotti può essere sostituita da una percentuale del 5 % per tutti i settori, purché lo Stato membro applichi un sistema di selezione in base a un'analisi di rischio effettuata secondo criteri da definire in base alla procedura prevista all'articolo 6. In tal caso è obbligatoria una percentuale minima del 2 % per settore di prodotti.

▼B

3. Se la concordanza tra la merce e la sua designazione nella nomenclatura delle restituzioni non appare evidente al semplice esame visivo delle merci e se la classificazione o la qualità delle merci stesse esige una conoscenza esatta dei suoi componenti, le autorità doganali devono accertare la designazione dei prodotti mediante tutti i sensi o mediante misure fisiche che possono comprendere analisi in laboratori attrezzati a tal fine.
4. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati, fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché le merci lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovano al momento del rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

▼M1

Articolo 3 bis

Per le dichiarazioni di esportazione accettate in un ufficio doganale interno, una o più percentuali minime di controllo fisico di sostituzione possono essere effettuate per sondaggio rappresentativo da ogni ufficio doganale di uscita dalla Comunità. Le diverse percentuali minime di controllo sono determinate in funzione del tipo di rischio, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

▼B

Articolo 4

Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all'esportazione e delle osservazioni fatte dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell'importo in questione.

Articolo 5

Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche previste agli articoli 3 e 4 e nel regolamento (CEE) n. 4045/89.

Questi controlli coordinati sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano il controllo fisico ovvero dei servizi competenti che effettuano il controllo della pratica relativa alla domanda di pagamento o il controllo contabile a posteriori.

Articolo 6

Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽¹⁾, o, secondo il caso, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Esse possono riguardare in particolare:

- il metodo di calcolo della percentuale minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) nonché delle modalità particolari e/o delle relative deroghe per quanto riguarda situazioni specifiche,
- le merci che devono essere oggetto di un'analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 3,
- il coordinamento dei controlli tra i servizi competenti degli Stati membri e i servizi della Commissione.

Articolo 7

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate misure transitorie in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1992, una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e, alla luce dell'esperienza maturata, propone le modifiche eventualmente necessarie del regime di controllo previsto nel presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.